

**PATTI PARASOCIALI
PER IL REGOLAMENTO
DEL COMITATO UNITARIO
PER IL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO
E PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE**

PREMESSO CHE:

- alla data della sottoscrizione dei presenti Patti Parasociali, gli Enti Locali Soci (d'ora in avanti indicati come «i Soci») di Servizi Ambientali S.p.A., siglabile anche come S.A.T. S.p.A. (d'ora in avanti indicata come «la Società»), con sede in (17047) Vado Ligure (SV), via Sardegna n. 2, sono i seguenti:
 - 1) ...
 - 2) ...
 - 3) ...
 - 4) ...
 - 5) ...
- secondo le disposizioni di legge vigenti e la giurisprudenza, amministrativa e comunitaria, in materia di *in house providing* e di controllo analogo, i soci serviti devono esercitare sulla società affidataria un controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi, in ragione delle prerogative loro attribuite dallo statuto, con modalità legittimamente rappresentate da poteri interdittivi e di incidenza sull'assemblea dei soci e dall'obbligo di anteporre alle decisioni più importanti la richiesta di un avviso conforme del soggetto pubblico servito, che nel caso di società pluripartecipata deve essere espresso in seno ad un apposito organo (il comitato di cui *infra*) formato dai rappresentanti degli stessi soci serviti, titolari del servizio affidato e rappresentativi delle Comunità locali servite;
- a partire dalla Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18 novembre 1999, resa sulla causa C-107/98, (c.d. «Sentenza Teckal»), è necessario che il controllo analogo dei soci sulla società affidataria sia effettivo, pur potendo essere esercitato congiuntamente, e venga esercitato deliberando a maggioranza da parte dei singoli soci;
- la giurisprudenza amministrativa ritiene legittime forme frazionate di *in house providing* (cfr. tra le più recenti Cons. Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2021, n. 7093 ed i precedenti *ivi*

richiamati), nelle quali la società affidataria costituisce *longa manus* ed organo di gestione del servizio per tante e diverse pubbliche amministrazioni, costituendo uno strumento di gestione associata ed economica del servizio o dei servizi;

- sempre secondo la giurisprudenza amministrativa, la legittimità dell'affidamento *in house providing* di un servizio o di più servizi non dipende da un controllo totale ed assoluto di ciascun socio pubblico interessato sull'intera società affidataria, ma dall'esistenza di strumenti giuridici (di diritto pubblico e/o di diritto privato) in grado di garantire che ciascun socio pubblico, insieme agli altri, sia effettivamente in grado di orientare e di controllare l'attività e la gestione della società;
- i Soci di S.A.T. S.p.A., alla luce di quanto sopra e concordando sulla necessità di dare piena attuazione alla natura della Società quale società *in house providing* per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché quale modello di attuazione di qualsiasi attività o servizio ausiliario, strumentale, accessorio o complementare allo svolgimento delle attività e/o dei servizi demandategli, così come previsto dal vigente Statuto della Società e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di società a partecipazione pubblica e di affidamento *in house providing*, intendendo disciplinare di comune accordo, tramite i presenti Patti Parasociali, l'esercizio congiunto e coordinato dei rispettivi poteri di controllo analogo ex articolo 7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici»);

TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO i Soci stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1 – Premesse.

1.1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale dei presenti Patti Parasociali, ha determinato il consenso dei Soci e per tale ragione rappresenta utile riferimento per l'interpretazione dei Patti Parasociali stessi e della volontà dei Soci qui manifestata.

Articolo 2 – Oggetto e finalità.

2.1. I presenti Patti Parasociali, ad integrazione dello Statuto e degli atti di affidamento, stabiliscono regole di *governance* societaria e di esercizio del controllo analogo dei Soci serviti e affidanti interessati allo svolgimento dei servizi affidati sulla Società affidataria, all'uopo costituendo e disciplinando il Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto (d'ora in avanti indicato come «il Comitato»), già previsto dallo Statuto, ed il suo funzionamento.

2.2. I Soci si danno reciprocamente atto che i presenti Patti Sociali sono stati in precedenza deliberati da ciascuno di essi, nel rispetto delle forme e secondo le procedure stabilite per i rispettivi ordinamenti e che nessuna modifica potrà esservi apportata se non con le forme e secondo le procedure stabilite per i rispettivi ordinamenti.

Articolo 3 – Costituzione del Comitato.

3.1. Il Comitato dura in carica tre anni ed è costituito da un numero di tredici componenti, in rappresentanza dei Soci direttamente o indirettamente affidanti e serviti, ed è presieduto dal Presidente della Provincia di Savona o da un suo delegato.

3.2. Oltre al Presidente della Provincia di Savona, Ente d'ambito, fanno parte del Comitato n. 12 componenti (Sindaci o loro delegati) in rappresentanza dei Comuni Soci. Tali componenti sono stabiliti in numero di 2 in rappresentanza del comprensorio servito di Levante (Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina, Celle Ligure, Stella e Varazze), in numero di uno in rappresentanza del Comune di Vado Ligure, in numero di 3 in rappresentanza del comprensorio servito dei restanti Comuni costieri (Comuni da Bergeggi a Laigueglia), in numero di 3 in rappresentanza comprensorio servito dei Comuni facenti parte del BIM - bacino imbrifero montano Valle Bormida e Valle Erro (Comuni di Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Massimino, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Roccavignale, Sassello, Urbe), in numero di 1 in rappresentanza del comprensorio servito dei Comuni non costieri già facenti parte della Comunità Montana Ingauna (Comuni di Arnasco, Castelbianco, Castelvechio di Rocca Barbena, Casanova Lerrone, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Nasino, Onzo, Ortovero, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello) e in numero di 1 in rappresentanza del comprensorio servito dei Comuni non costieri già facenti parte della Comunità Montana del Pollupice (Comuni di Balestrino, Boissano, Calice Ligure, Giustenice, Magliolo, Orco Feglino, Rialto, Toirano, Tovo San Giacomo, Vezzi Portio), nonché 1 nominato dai soci fondatori di SAT (Albisola Marina, Bergeggi, Celle, Quiliano, Noli, Spotorno).

3.3. La nomina dei membri del Comitato ha luogo da parte del Presidente della Provincia di Savona con proprio Decreto, nominando i membri che, per i singoli comprensori, abbiano conseguito il maggior numero di indicazioni da parte di Comuni Soci interessati, rispettandosi un criterio di turnazione tra gli stessi Enti, con indicazioni da far pervenire al Presidente entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di non raggiungimento di tali condizioni in capo ad un numero sufficiente di soggetti indicati, si procederà alla nomina mediante sorteggio tra chi abbia ricevuto la designazione da parte di almeno 3 Comuni

Soci legittimati che rappresentino nel complesso almeno il 20 % degli utenti serviti del comprensorio interessato dalla nomina.

Articolo 4 – Convocazione e sede –

Deliberazioni.

4.1. Il Comitato è convocato, almeno 15 (quindici) giorni prima di ogni Assemblea dei Soci e/o comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta motivata formulata al Presidente:

- a) da tanti Soci che rappresentino almeno il 2,5 % del capitale sociale della Società;
- b) dall'Organo Amministrativo o da chi ha la legale rappresentanza della Società;
- c) dal Presidente del Collegio Sindacale;
- d) dal Revisore Legale.

Il Comitato si riunisce comunque almeno due volte l'anno.

4.2. Ogni membro dispone in seno al Comitato di eguale diritto di voto, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione societaria e dagli utenti serviti dei Comuni che lo abbiano indicato.

4.3. Di regola, il Comitato si riunisce presso la sede della Società. Il Comitato è altresì convocabile presso una sede e/o un luogo diverso dalla sede della Società e può svolgersi anche in più luoghi, mediante collegamento da remoto. In quest'ultimo caso, il Comitato si riunisce nel rispetto dell'articolo 25, 8° comma, dello Statuto.

4.4. L'avviso di convocazione è comunicato ai membri almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la convocazione, con lettera raccomandata A/R o a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero con mezzi che comunque garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso.

Qualunque sia il mezzo di comunicazione utilizzato, la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione deve essere nella disponibilità del Presidente del Comitato almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la convocazione.

4.5. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione possono altresì essere indicati la data, l'ora ed il luogo per la seconda, ulteriore, convocazione, per il caso in cui alla prima convocazione il Comitato non risulti regolarmente costituito.

La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima e deve svolgersi non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della precedente convocazione.

4.6. In prima convocazione, il Comitato è regolarmente costituito con la presenza di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei propri membri (calcolata *pro capite*) e delibera con il voto favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza pro capite degli intervenuti (contandosi doppio quello del rappresentante della Provincia) e la maggioranza degli utenti serviti.

Dovendo in ogni caso garantirsi l'operatività del Comitato, in seconda convocazione il Comitato è regolarmente costituito con la presenza di almeno $\frac{1}{3}$ (un terzo) dei membri (calcolata *pro capite*) e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, che rappresentino almeno un terzo degli utenti serviti.

4.7. Fermo quanto precede, in relazione a quelle deliberazioni che interessano problematiche inerenti, in via esclusiva, il solo territorio di uno dei Soci, la relativa determinazione da parte del Comitato deve essere approvata dal membro rappresentante, per comprensorio, del Socio interessato, salvo il caso in cui questi non sia presente e l'argomento sia stato indicato nell'avviso di convocazione.

4.8. Salvo diversa deliberazione dei Soci, la Segreteria del Comitato è svolta da personale della Società. Né tale personale, né i membri del Comitato hanno diritto a percepire emolumenti, gettoni o premi a fronte delle attività svolte e della partecipazione ai lavori del Comitato.

Articolo 5 – Funzioni del Comitato.

5.1. Nell'esercizio del controllo analogo, il Comitato deve assicurare la medesima cura e la medesima tutela degli interessi di tutti i Soci, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione societaria.

5.2. In particolare, attraverso il Comitato i Soci serviti rafforzano il controllo analogo sulla Società affidataria, in aggiunta ai poteri societari e assembleari previsti dalla legge e attribuiti dallo Statuto, che spettano ai Soci in virtù della loro partecipazione al capitale sociale.

In sede di Comitato, i Soci esercitano analisi e assumono decisioni preventive, contestuali e successive sugli obiettivi affidati e gli indirizzi alla Società e sulla loro realizzazione, nonché sulla valutazione di eventuali scostamenti.

In particolare, in sede di Comitato:

- a.** il controllo preventivo è esercitato dai Soci attraverso la previa approvazione da parte del Comitato dei seguenti documenti di programmazione ed atti:
 - a.1.** relazione programmatica;
 - a.2.** piano degli investimenti;
 - a.3.** piano occupazionale;

- a.4.** piano delle alienazioni;
- a.5.** piano degli acquisti di beni e servizi e degli impegni di spesa;
- a.6.** acquisti di beni e servizi per importi superiori a Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00), se non compresi nei Piani di cui alle lettere a) precedenti, nonché, in generale, di ogni deliberazione dell'Assemblea dei Soci che in qualsiasi modo attenga a materie eccedenti l'ordinaria amministrazione della Società.
- b.** Il controllo contestuale è esercitato dai Soci attraverso:
 - b.1.** la possibilità di esprimere, mediante il Comitato, indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società e sulla modifica dei contratti di servizio tipo con l'utenza;
 - b.2.** il diritto di ogni Socio di richiedere alla Società, in qualsiasi momento, ogni ulteriore elemento, dato, informazione e/o documento ritenuto necessario e, in particolare, di richiedere relazioni dettagliate su argomenti specifici;
 - b.3.** l'obbligo della Società di trasmettere al Comitato ed ai Soci una relazione periodica sull'andamento della gestione e sullo stato di attuazione degli obiettivi, evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, con particolare riferimento a quelli che possano far prevedere squilibri finanziari non rimediabili con risorse proprie;
 - b.4.** la possibilità di disporre controlli ispettivi.
- c.** Il controllo successivo è esercitato attraverso l'approvazione, da parte del Comitato, del bilancio di esercizio corredato dagli atti obbligatori previsti dallo Statuto, ivi inclusa la relazione sul governo societario prevista dall'articolo 6, 4° comma, del D.Lgs. n. 175 del 2016. In tale sede, i Soci forniscono anche indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

L'Organo Amministrativo della Società deve trasmettere ai Soci, al fine di consentirne il controllo, gli atti di cui alle lett. a), b) e c) precedenti entro il termine utile per lo svolgimento delle riunioni del Comitato, comunque non oltre il ventesimo giorno precedente la convocazione del Comitato stesso.

5.3. Spetta inoltre al Comitato;

- a) formare e presentare all'Assemblea dei Soci la lista unica di cui all'articolo 6 dei presenti Patti Parasociali;
- a) formare e presentare all'Assemblea dei Soci la lista unica di cui all'articolo 7 dei presenti Patti Parasociali;

- b) esprimere parere sulla proposta del Collegio Sindacale di affidamento dell'incarico di revisore legale dei conti ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto;
- c) proporre al Presidente, a maggioranza dei presenti, argomenti da includere nell'ordine del giorno di una successiva riunione;
- d) proporre all'Assemblea dei Soci gli emolumenti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale;
- e) approvare i regolamenti della Società.

Articolo 6 – Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione.

6.1. I Soci prendono atto dell'amministrazione della Società da parte di un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, da formalizzare in sede Assemblea dei Soci.

6.2. Per le candidature al Consiglio di Amministrazione, i Soci convergono sulla formazione di una lista unica ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto. Fermo il rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché dell'equilibrio di genere, previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dallo Statuto, i 5 (cinque) componenti della lista unica saranno espressione, rispettivamente, del Comune di Vado Ligure (azionista di maggioranza) in numero di uno - a cui sarà attribuito il ruolo di Presidente -, della Provincia di Savona d'intesa con il Comune di Vado Ligure in numero di uno in rappresentanze del Medio Ponente, (da Quiliano a Borghetto S.S.) del Socio Comune di Albenga in rappresentanza dei Soci del Ponente Savonese rispetto al Capoluogo - escluso il Comune di Vado Ligure - in numero di uno, dei soci del Levante Savonese rispetto al Capoluogo in numero di uno e dei soci della Valle Bormida in numero di uno.

Per i candidati di designazione spettante in rappresentanza del Levante Savonese e della Val Bormida, in caso di candidature multiple, al fine di esprimere un unico candidato i Soci procederanno preventivamente alla scelta dello stesso con la presenza di almeno 1/2 dei Soci interessati (calcolata con doppia maggioranza) e a maggioranza dei votanti (sempre calcolata col criterio della doppia maggioranza), con l'obbligatoria astensione del Comune di Vado Ligure, della Provincia di Savona e del Comune di Albenga.

6.3. Ciascun Comune che esprime un membro nel Consiglio di Amministrazione, non partecipa alla designazione dei nominativi che entreranno a far parte del Comitato di Controllo, ai sensi dell'art. 3, ad eccezione del Comune di Vado Ligure.

6.4. Le stesse modalità di individuazione dei candidati e di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione si applicano nel caso in cui, per qualsiasi motivo, sia venuto meno il Consiglio di Amministrazione in carica. Nel caso in cui sia venuto meno uno solo

dei Consiglieri di Amministrazione, l'Amministratore cessato viene sostituito con un Amministratore che sia espressione del Socio o dei Soci che avevano designato il primo.

Articolo 7 – Nomina del Collegio Sindacale.

7.1. Per le candidature al Collegio Sindacale, i Soci convengono sulla formazione di una lista unica ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto. Fermo il rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché dell'equilibrio di genere, previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dallo Statuto, nonché delle altre disposizioni di legge vigenti e statutarie dedicate, i cinque componenti della lista unica, suddivisi in tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, sono espressione, rispettivamente, della Provincia di Savona quanto ad un Sindaco effettivo, dei Soci del Levante Savonese rispetto al Capoluogo quanto ad un Sindaco effettivo, dei Soci del Ponente Savonese rispetto al Capoluogo quanto ad un Sindaco effettivo e del Comune di Vado Ligure, azionista di maggioranza, quanto ai due Sindaci supplenti.

Per i Sindaci di designazione da parte di più Comuni Soci, si applica l'articolo 6, 2° comma, 2° alinea, e 3° comma, dei presenti Patti Parasociali.

Articolo 8 – Obblighi.

8.1. Ciascun Socio è obbligato a rispettare il contenuto dei presenti Patti Parasociali. In particolare, ciascun Socio si impegna a votare in Assemblea dei Soci e a fornire indirizzi concreti ai membri del Consiglio di Amministrazione affinché votino in modo conforme alle determinazioni assunte dal Comitato secondo quanto previsto dai precedenti articoli (anche qualora assenti o dissenzienti) o a quanto altrimenti previsto dai presenti Patti Parasociali.

8.2. Ciascuna delle Parti dei presenti Patti Parasociali che abbia violato gli obblighi di cui al comma precedente è tenuta a pagare una penale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) per la violazione commessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, da versarsi alle altre Parti non inadempienti, pro quota in relazione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società alla data della violazione.

Articolo 9 – Durata.

9.1. I Soci convengono che i presenti Patti Parasociali hanno la durata di anni dieci, senza rinnovo tacito alla loro scadenza.

9.2. I presenti Patti Parasociali perdono efficacia in caso di scioglimento della Società o verso il Socio che recede dalla Società o perde, per qualsiasi causa, la qualità di Socio.

Articolo 10 – Foro competente.

10.1. Per tutte le controversie che possono insorgere tra i Soci in ordine ai presenti Patti Parasociali, il Foro competente è esclusivamente quello di Savona.

Articolo 11 – Registrazione e pubblicità.

11.1. I presenti Patti Parasociali sono soggetti a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 («*Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro*») – Tariffa Parte II. Fino a quando la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio i presenti Patti Parasociali non sono soggetti a obblighi di pubblicità e deposito presso il Registro delle Imprese.

